



Ordinanza n. **83** del 27 marzo 2018

### IL SINDACO

**PREMESSO** che lungo la S.P. 175/A e nelle sue vie tagliafuoco che potano a mare, area periferica comunale che attraversa tutto litorale ebolitano, è sovente imbattersi in soggetti che, stazionano sulle banchine stradali, esercitano la prostituzione su strada;

**che** tale situazione si verifica in tutte le ore del giorno, intensificandosi nelle ore serali e notturne, creando allarme sociale;

**che** spesso, le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;

**CONSIDERATO** che sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione, svolto lungo la fascia costiera di questo Comune;

**che** i comportamenti, di chi offre o di chi si avvale delle prestazioni sessuali, possono offendere la pubblica decenza ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati o rendere difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

**che** l'esercizio della prostituzione su strada comporta una utilizzazione impropria degli spazi pubblici con conseguente degrado degli stessi, a causa di sporcizia prodotta dalle persone dedite al meretricio, che gettano rifiuti ed oggetti vari direttamente a terra;

**che** nonostante gli interventi delle forze dell'ordine la prostituzione di strada continua ad affliggere la litoranea della nostra Città;

**che** la Polizia Municipale, oltre i controlli mirati delle forze di polizia, ha sollecito l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale ulteriore strumento per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada proponendo, in particolare, di combattere efficacemente il problema intervenendo direttamente sui clienti delle prostitute;

**PRESO ATTO** della necessità di recuperare il libero utilizzo degli spazi pubblici lungo la via litoranea S. P. 175/A da parte dei residenti e di chi trascorre l'estate a mare, limitando i comportamenti imprudenti dei clienti delle prostitute, causa di conseguenze pericolose sulla circolazione stradale e, di fatto, sull'incolumità pubblica;

**che** il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art.54, comma 4, del D.lgs n.267/00, "con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

**che** l'art. 8 del decreto -legge 20 febbraio 2017 nr. 14 ("disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città") ha sostituito il testo del comma 4-bis dell'art. 54 del T.U.E.L. prevedendo che "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti";



# Comune di Eboli

IL SINDACO

**RILEVATO** che la Corte Costituzionale con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/00 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la preliminare comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge nr. 241/1990;

**RILEVATA**, quindi; la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi del citato art. 54, comma 4 e 4 bis, del decreto legislativo n. 267/2000;

**ATTESO** che, conformemente al disposto del citato Dlgs. n. 267/00 (TUEL) del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Salerno;

**VISTI:** l'art. 726 del c.p., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

il D.Lgs, n. 285/92 (Codice della Strada) e ss. mm. ii;

l'art. 54 comma 4 del Dlgs. n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L. permette al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 2017 nr. 14 ("disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città") ha sostituito il testo del comma 4-bis dell'art. 54 del T.U.E.L., prevedendo che "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti";

l'art.7/bis del D.Lgs.n.267/2000;

l'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689 come modificato dall'art.6/bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione dei D.L. 23.05.2008, n.92;

la sentenza della Corte Costituzionale del 07.04.2011, n.115 che fissa, tra l'altro, i criteri per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti;

la Legge n.241/90, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.li.;

il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.17 del 22 marzo 2004;

la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30 settembre 2002 e ss.mm.ii., con la quale vengono determinati gli importi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali.

Per i motivi in premessa enunciati e che qui s'intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2018, per le esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, finalizzate a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada ed i connessi effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone,



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## ORDINA

**E' VIETATO**, lungo la Strada Provinciale 175/A e nelle sue vie tagliafuoco che dalla pineta portano al mare, avvalersi o contrattare prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione.

**E' altresì vietato**, intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese violazione della presente Ordinanza.

**AVVERTE** che resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689.

**PRECISA** che, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

**che** i proventi derivanti dalla violazione della presente ordinanza dovranno essere versati al Comune di Eboli e le eventuali opposizioni alle violazioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689, dovranno essere dirette, quando non si violano norme giuridiche speciali, al Sindaco di Eboli.

**DISPONE** l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni e la massima diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione la pubblicazione sul sito internet del Comune [www.comune.eboli.sa.it](http://www.comune.eboli.sa.it);

**la** trasmissione della stessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Carabinieri di Eboli, al Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli, alla Polizia Provinciale di Salerno.

Il Comando della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento ordinatorio.

A sensi dell'art 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO  
Massimo CARIELLO

C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211  
Fax 0828/328200  
[m.cariello@comune.eboli.sa.it](mailto:m.cariello@comune.eboli.sa.it)

pec [comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it)